

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Stazione ornitologica

TITOLO I

- DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO –

Art. 1

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche nonché del Codice Civile, ove non derogato e in quanto compatibile, l'Associazione denominata "Stazione Ornitologica" (Associazione per lo studio dell'avifauna e di specie ad essa collegate), in precedenza denominata Stazione di Inanellamento ed istituita con decreto dell'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste del 10 novembre 1997 pubblicato sulla G.U. della Regione Siciliana del 9 maggio 1998, in base all'art. 5, primo e secondo comma della legge regionale 37/81 e con decreto del 31 marzo 1999, in base all'art. 5, comma 1, ed all'art. 9, comma 4, lettera e, della legge regionale 33/97, che prevedevano la possibilità di istituire Stazioni di Inanellamento presso Università siciliane la cui attività fosse rivolta al settore faunistico, previo parere dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (oggi Istituto Per le Ricerche Ambientali). Il primo decreto prevedeva una scadenza triennale delle attività della Stazione, con possibilità di rinnovo; con il secondo decreto, l'istituzione della Stazione di Inanellamento è stata confermata e non è stato più posto il termine di tre anni. Entrambi i decreti prevedevano l'istituzione della Stazione di Inanellamento sotto la responsabilità di Bruno Massa, con sede presso l'ex Istituto di Entomologia agraria, poi confluito nel Dipartimento Senfimizio, quindi nel Dipartimento Demetra e infine nel Dipartimento di Scienze agrarie e forestali (SAF), con C.F. 97127480826. La Stazione Ornitologica rappresenta la nuova denominazione della Stazione di Inanellamento, come riportato nel verbale della Stazione di Inanellamento del 13 luglio 2018. Essa oggi assume la figura di Associazione indipendente, apolitica, aconfessionale e priva di scopo di lucro.

L'Associazione "Stazione Ornitologica" integrerà la denominazione con l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o, in breve, con l'acronimo "ETS" a seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e indicherà gli estremi di tale iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

La sede legale dell'Associazione è fissata a Monreale (Palermo, Italia), via Aquino Molara 75. La sede potrà essere trasferita altrove previa decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di:

- promuovere ricerche faunistiche in Sicilia, con particolare riguardo all'avifauna;
- favorire, promuovere e realizzare attività di studio e di ricerca pura e applicata sull'avifauna, con particolare riferimento alla Sicilia e isole circum-siciliane;
- promuovere, progettare ed attuare campagne di inanellamento di uccelli nell'ambito di progetti regionali e nazionali sottoposti preventivamente all'approvazione da parte dell'ISPRA, sezione di Ozzano Emilia;
- produrre materiale promozionale e pubblicitario sulle finalità e le attività dell'Associazione;
- progettare, promuovere e realizzare cicli formativi e informativi per la divulgazione e l'approfondimento di argomenti e materie relative alla fauna, alla sua conservazione e al suo studio in Sicilia, nonché promuovere e realizzare progetti integrati di didattica nelle scuole di vario ordine e grado su aspetti connessi alle aree tematiche sopra indicate;

- promuovere e realizzare progetti che fanno riferimento alle linee programmatiche indicate dall'Unione Europea e che consentono l'accesso ai fondi regionali, nazionali e comunitari;
- aggiornare il sito web "Ornitologia siciliana" (www.ornitologiasiciliana.it), finora curato dalla Stazione di Inanellamento, e creare eventuali altri portali tematici inerenti alle finalità dell'Associazione.

A tal fine l'Associazione potrà inoltre:

- promuovere, organizzare e/o coordinare congressi, conferenze, seminari, work-shop, incontri-studio, esposizioni e altri eventi, anche a carattere internazionale, in materie connesse agli aspetti naturalistici, con particolare riferimento all'avifauna della Sicilia e delle sue isole;
- promuovere pubblicazioni e divulgazioni di materiale tecnico, didattico e informativo su supporti tradizionali e multimediali;
- produzione di materiale promozionale e pubblicitario sulle finalità e le attività dell'Associazione;
- collaborare con enti pubblici, privati, associazioni culturali e altri soggetti i cui scopi risultino in sintonia con quelli del presente statuto.

TITOLO II

- SOCI, AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE -

Art. 4

L'Associazione è composta da quattro categorie di associati:

- 1) SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;
- 2) SOCI ORDINARI: sono coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo;
- 3) SOCI BENEMERITI: sono coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo, persone fisiche e giuridiche che conferiscono contributi finanziari o di altra natura di particolare importanza per l'attività dell'Associazione;
- 4) SOCI ONORARI: sono coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo, persone fisiche e giuridiche che, per il loro elevato e riconosciuto prestigio scientifico e/o professionale, la particolare esperienza e/o attività, possono contribuire in maniera determinante e considerevole alla realizzazione degli scopi associativi.

Art. 5

I soci di cui ai n. 2 e 3 dell'Art. precedente sono ammessi dal Consiglio Direttivo previa domanda di adesione scritta e presentazione di adeguato curriculum scientifico. Il Consiglio Direttivo, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di riservatezza, privacy e tutela dei dati personali, provvede sulle domande, acquisite, eventualmente, le informazioni ritenute più opportune. Il numero dei soci non è soggetto a limitazione alcuna, salvo diversa successiva deliberazione del Consiglio Direttivo. I soci ordinari partecipano alle attività allestite dall'Associazione e usufruiscono delle agevolazioni e dei servizi che vengono di volta in volta decisi dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

La qualifica di socio viene meno a seguito di deliberazione motivata del Consiglio Direttivo adottata con decisione della maggioranza dei presenti.

TITOLO III

- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI -

Art. 7

Tutti i soci possono presenziare alle assemblee e presentare mozioni sui punti posti all'ordine del giorno. Godono del diritto di voto e dell'elettorato passivo i soci fondatori, ordinari e benemeriti, mentre i soci onorari hanno diritto esclusivamente al voto consultivo.

Art. 8

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni adottate dagli organismi competenti;
- b) ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che sia in contrasto con gli scopi associativi o che procuri nocimento morale o materiale alla stessa Associazione.

Art. 9

L'esclusione dei soci avviene per indegnità, dimissione o morte. Ogni socio ha diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. L'esclusione per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

- ORGANI SOCIALI -

Art. 10

Sono organi sociali dell'Associazione: l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Art. 11

L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti all'Associazione. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è altresì convocata dal Consiglio Direttivo quando questi lo reputi opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei soci. Per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea si applica l'art. 21, comma 1 del codice civile. Dal quorum costitutivo sono esclusi i soci onorari.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è il supremo organo decisionale dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione concessi dalla legislazione vigente alle associazioni senza personalità giuridica. Il Consiglio Direttivo risponde all'Assemblea della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività inerenti lo scopo associativo.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è regolarmente costituito quando sono presenti metà più uno dei suoi membri. Esso normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni contribuzione necessaria per le spese di gestione generale e di organizzazione delle singole iniziative. A parità di voto si procede ad una seconda votazione; nel caso di ulteriore parità prevale il voto del presidente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di sette. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e rimane in carica sino a revoca o dimissioni. Alla prima seduta il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni assembleari. Esso può inoltre per esigenze di necessità e immediatezza, di concerto con il segretario generale, adottare provvedimenti d'urgenza e assumere iniziative, purché riguardanti questioni di stretto interesse per l'Associazione e non in contrasto con le finalità del presente statuto.

Art. 16

Il Segretario sovrintende e coordina tutte le attività dell'Associazione, mantiene i contatti con i soci e svolge ogni altra attività necessaria alla realizzazione dello scopo sociale, al fine di garantire la massima efficienza e operatività ai progetti dell'Associazione.

Art. 17

Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, redige il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno e il bilancio preventivo; effettua i pagamenti e incassa le eventuali donazioni o finanziamenti per attività dell'associazione. Al presidente e al segretario competono disgiuntamente al tesoriere tutti i poteri di firma spettanti a quest'ultimo.

Art. 18

In casi di dimissioni o indisponibilità permanente di uno dei membri del Consiglio Direttivo gli subentrerà il primo dei non eletti. In mancanza il Consiglio Direttivo coopterà un associato che ne ricoprirà la carica fino alla prima Assemblea.

Art. 19

L'Associazione dovrà tenere i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché, il libro degli aderenti all'associazione e l'inventario dei libri, delle riviste e dei beni dell'Associazione.

TITOLO V

- PATRIMONIO SOCIALE -

Art. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi che l'Associazione può ricevere a qualsiasi titolo da enti e soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.

TITOLO VI

- DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza assoluta dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea convocata a tal fine vada deserta per due volte consecutive, lo scioglimento è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Con la medesima deliberazione di scioglimento dell'Associazione si provvede alla devoluzione del patrimonio sociale a favore di uno o più enti, pubblici o privati, che perseguano scopi compatibili con lo scopo sociale del presente statuto.

Art. 22

Per quanto non previsto e regolato dal presente statuto si applicano le norme vigenti del codice civile e delle leggi speciali in materia di associazioni.

Soci fondatori:

Bruno Massa, Natalino Cuti, Domenica Canale, Salvatore Surdo, Rocco Lo Duca, Camillo Antonino Cusimano.

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Palermo l'1 agosto 2018 al n° 3035, ser. 3.